

Come si fa. Firma digitale e posta certificata sono gli strumenti indispensabili

La «Pec» è la chiave della procedura

La procedura di comunicazione unica coinvolge tutte le tipologie di imprese sia individuali che societarie che operano in tutti i settori produttivi (artigiani, commercianti, agricoltori, industriali e servizi). Il nuovo sistema impone l'utilizzo delle nuove tecnologie ed elimina completamente la possibilità di utilizzare la modulistica cartacea. Firma digitale e posta elettronica certificata (Pec) sono gli assi portanti per garantire

piena validità giuridica ai flussi documentali creati con i software disponibili gratuitamente sul sito www.registoimprese.it.

La novità è di grande rilievo per le imprese individuali (che fino al 31 marzo potranno avvalersi anche delle vecchie procedure cartacee), mentre le società (almeno per il registro delle imprese) sono obbligate all'utilizzo della firma digitale sin dall'ottobre 2003. La firma digitale e la Pec possono essere acquisite da

un certificatore accreditato presso il DigitPA (dal sito dell'ex Cnipa www.cnipa.gov.it si verificano i soggetti abilitati).

Le Camere di commercio rilasciano gratuitamente a un legale rappresentante di impresa una firma digitale e, per le imprese individuali (Dm del 19 novembre 2009), una Pec provvisoria limitata al procedimento di comunicazione unica. Vediamo più nel dettaglio lo stato dell'arte sulle compo-

ponenti tecnologiche di base.

La firma digitale è piuttosto consolidata, anche se non ancora diffusa nell'uso quotidiano, ed è gestita tramite una chiavetta Usb (o una smart card). Il rilascio della firma richiede l'identificazione del titolare con obbligo di utilizzo personale della stessa.

Le regole sulla Pec sono più recenti e articolate a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 16 del Dl 185/2008, convertito in legge 2/2009, che impo-

ne alle società di dotarsi di una casella di Pec che dovrà essere indicata nel modello Registro imprese (sia in sede di costituzione che di modificazione). In questo caso la società dovrà dotarsi di Pec prima di attivare la procedura ComUnica.

In ogni caso (a prescindere da iscrizioni nel registro intervenute in questa fase intermedia) tutte le società dovranno iscrivere nel registro delle imprese la propria Pec entro il 29 novembre 2011 in esenzione da bollo e diritti di segreteria.

Per le imprese individuali la Pec non va pubblicata nel Regi-

stro delle imprese (per mancanza di previsione di legge a seguito dell'intervento sul Dpr 68/2005 effettuato dal Dl anticrisi 185/2009).

Ai fini della comunicazione unica ogni impresa (individuale o società) dovrà indicare una casella Pec, che fungerà da domicilio elettronico per la consegna delle ricevute e dei documenti del procedimento di comunicazione unica.

Mau.Pi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA